



Giuseppina Balestra
Notaio

CERTIFICATO DI AVVENUTA STIPULA

Io sottoscritta Avv. Giuseppina BALESTRA, notaio in Torre Santa Susanna, iscritta nel ruolo del Distretto Notarile di Brindisi, con studio alla via Tito Schipa n. 1

CERTIFICO

che con atto rogato da da me Notaio in data odierna, Repertorio n. 4036, Raccolta n. 3301, in corso di registrazione poichè nei termini, i signori:

- Pietro Paolo ERARIO, nato a Manduria il 20 aprile 1972

[REDACTED] codice fiscale: RRE PRP 72D20 E882H, ingegnere;

[REDACTED]

[REDACTED] hanno convenuto quanto segue:

"- ARTICOLO 1 -

E' costituita tra i signori Pietro Paolo ERARIO [REDACTED] un'Associazione Culturale denominata "A.C.O.F.I. - ASSOCIAZIONE CULTURALE OPERATORI FINANZIARI INDIPENDENTI - NO PROFIT ONLUS".

- ARTICOLO 2 -

La sede legale dell'Associazione è in Lecce alla via Vecchia San Cesario n. 4.

- ARTICOLO 3 -

L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale. Essa ha come scopo e finalità sociali favorire e fornire lo scambio delle conoscenze professionali, culturali e specialistiche nelle scienze e materie finanziarie ed economiche fra gli associati secondo proprie esperienze e conoscenze, siano essi liberi professionisti, insegnanti, studenti o semplici cittadini di qualsiasi nazionalità, razza o religione con libere o gratuite consulenze. Essa potrà promuovere, organizzare e gestire convegni, seminari per la conoscenza e lo studio di prodotti finanziari, come pure corsi e stage di formazione professionale e lavoro per insegnare professioni autonome tali da consentire o favorire nuove possibilità lavorative indipendenti ed immediatamente realizzabili in proprio o come consulenti verso terzi, affinchè tutti i soci disoccupati, male occupati o precari possano migliorare la propria situazione finanziaria e stato sociale.

Essa potrà inoltre istituire e gestire nelle forme e nei modi che riterrà più opportuni corsi di insegnamento teorico/pratico a carattere formativo, informativo, di aggiornamento, di qualificazione, di specializzazione, di avviamento professio-



Giuseppina Balestra
Notaio

Via Tito Schipa, 1 - 72028 Torre S. Susanna (Br) - Tel. 0831 092082 - Fax 0831 092105 - e-mail: gbalestra@notariato.it

nale nonché di integrazione, di recupero e di indottrinamento scientifico, ciò anche per Enti e/o Istituzioni Pubbliche o Private; promuovere quindi accordi con università e scuole sia pubbliche che private, italiane e di paesi terzi. Essa potrà istituire borse di studio per corsisti, studenti e ricercatori, purchè meritevoli, per pregresse manifestazioni di cultura, siano essi appartenenti o meno al sodalizio. Essa potrà indire, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, convegni, conferenze, simposi, mostre, dibattiti, aste, gare, competizioni e lotterie sociali, gare a premi a carattere nazionale ed internazionale, in forma diretta ed indiretta con altre associazioni, con patrocinio dello Stato, Regioni o di altre istituzioni pubbliche o private. Essa potrà encomiare e, nei limiti delle disponibilità del fondo sociale, premiare chiunque si sia distinto nella realizzazione degli scopi dell'associazione. Essa potrà istituire Albi onorifici e registri professionali, rilasciare tessere, distintivi, attestati, diplomi, trofei e similari. L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad essa strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

- ARTICOLO 4 -

L'Associazione Culturale ha durata illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati.

L'esercizio finanziario si chiuderà al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

- ARTICOLO 5 -

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo;
- dai contributi di enti ed associazioni;
- da lasciti e donazioni;
- dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione;
- dai beni mobili ed immobili di proprietà.

- ARTICOLO 6 -

L'Associazione Culturale è disciplinata dallo statuto che, previa lettura da me Notaio data ai comparenti, i quali dichiarano di accettarlo ed approvarlo e si impegnano a rispettarlo, si allega al presente atto sotto la lettera "A", debitamente firmato dalle parti e da me Notaio, perchè ne formi parte integrante e sostanziale.

- ARTICOLO 7 -

L'amministrazione dell'Associazione spetta al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo sarà composto per i primi quattro anni dai signori:

- Pietro Paolo ERARIO;

- [REDACTED]
- [REDACTED]

tutti innanzi generalizzati, i quali dichiarano di accettare la carica.

Tra gli stessi vengono nominati:



- Presidente: Pietro Paolo ERARIO;

- [REDACTED]
- [REDACTED]

i quali dichiarano di accettare la carica.

Gli stessi dichiarano, altresì, che non sussistono nei propri confronti cause di ineleggibilità o di decadenza ai sensi di legge.".

Torre Santa Susanna, 16 aprile 2012



Giuseppina Balestra
Notaio

NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE

"A.C.O.F.I. - ASSOCIAZIONE CULTURALE OPERATORI FINANZIARI INDIPENDENTI - NO PROFIT ONLUS".

Art. 1 - Denominazione e sede

E' costituita in LECCE, l'associazione NO-PROFIT denominata "A.C.O.F.I. - ASSOCIAZIONE CULTURALE OPERATORI FINANZIARI INDIPENDENTI - NO PROFIT ONLUS", con sede in Lecce, alla Via Vecchia San Cesario n. 4.

Art. 2 - Scopo

L'associazione è apartitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale. Essa ha come scopo e finalità sociali favorire e fornire lo scambio delle conoscenze professionali, culturali e specialistiche nelle scienze e materie finanziarie ed economiche fra gli associati secondo proprie esperienze e conoscenze, siano essi liberi professionisti, insegnanti, studenti o semplici cittadini di qualsiasi nazionalità, razza o religione con libere o gratuite consulenze. Essa potrà promuovere, organizzare e gestire convegni, seminari per la conoscenza e lo studio di prodotti finanziari, come pure corsi e stage di formazione professionale e lavoro per insegnare professioni autonome tali da consentire o favorire nuove possibilità lavorative indipendenti ed immediatamente realizzabili in proprio o come consulenti verso terzi, affinché tutti i soci disoccupati, male occupati o precari possano migliorare la propria situazione finanziaria e stato sociale.

Essa potrà inoltre istituire e gestire nelle forme e nei modi che riterrà più opportuni corsi di insegnamento teorico/pratico a carattere formativo, informativo, di aggiornamento, di qualificazione, di specializzazione, di avviamento professionale nonché di integrazione, di recupero e di indottrinamento scientifico, ciò anche per Enti e/o Istituzioni Pubbliche o Private; promuovere quindi accordi con università e scuole sia pubbliche che private, italiane e di paesi terzi.

Essa potrà istituire borse di studio per corsisti, studenti e ricercatori, purchè meritevoli, per pregresse manifestazioni di cultura, siano essi appartenenti o meno al sodalizio.

Essa potrà indire, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, convegni, conferenze, simposi, mostre, dibattiti, aste, gare, competizioni e lotterie sociali, gare a premi a carattere nazionale ed internazionale, in forma diretta ed indiretta con altre associazioni, con patrocinio dello Stato, Regioni o di altre istituzioni pubbliche o private.

Essa potrà encomiare e, nei limiti delle disponibilità del fondo sociale, premiare chiunque si sia distinto nella realizzazione degli scopi dell'associazione.

Essa potrà istituire Albi onorifici e registri professionali, rilasciare tessere, distintivi, attestati, diplomi, trofei e



similari.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad essa strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Art. 3 - Durata

La durata dell'associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Art. 4 - Domanda di ammissione

Possono essere soci dell'associazione le persone fisiche o giuridiche o gli enti o associazioni che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Il numero di soci è illimitato. Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali e assistenziali, previa iscrizione alla stessa.

Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci, sia le persone fisiche o giuridiche che gli enti e/o associazioni. Tutti coloro intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

L'ammissione all'Associazione è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) Presentazione della domanda e relativo pagamento dei contributi associativi
- b) Accettazione senza riserve del presente Statuto
- c) Accettazione della domanda ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo dovrà deliberare l'eventuale rifiuto della domanda di ammissione entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla presentazione e comunicare contestualmente in forma scritta il diniego al richiedente rimborsando la quota del contributo associativo anticipatamente versata al momento dell'inoltro della domanda stessa.

In difetto trascorsi 30 (trenta) giorni la domanda di ammissione si intenderà accettata e verrà acquisita dal richiedente la qualifica di socio a tutti gli effetti. Lo status di associato non può essere trasmesso a terzi.

Art. 5 - Diritti e doveri dei soci

La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto alle assemblee dei soci, nelle sedi deputate e modalità previste statutarie e democratiche, anche in ordine all'approvazione e modifica dello statuto
- a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione
- a fruire di tutti i servizi promossi dall'associazione
- a partecipare all'elezione di tutti gli organi direttivi e rappresentativi

I soci sono tenuti:

- All'osservanza dello statuto, del regolamento organico e delle deliberazioni e regolamenti emanati dagli organi sociali
- Al puntuale pagamento del contributo sociale e delle quote

dovute per eventuali servizi liberamente scelti fra quelli proposti nei programmi formativi e culturali dell'associazione

Art. 6 - Decadenza dei soci

I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- Dimissione volontaria o morte;
- Morosità protrattasi per oltre 30 (trenta) giorni dalla scadenza del versamento delle quote associative dovute;
- Radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

Art. 7 - Organi

Gli organi sono:

- L'assemblea generale dei soci;
- Il presidente;
- Il consiglio direttivo.

Le cariche sociali quali presidente, vicepresidente, segretario, consiglieri e membri del consiglio direttivo sono conferite esclusivamente a soci in regola con il pagamento delle quote associative, l'eventuale morosità, di un socio ricoprente dette cariche sociali, protratta per oltre 30 giorni la scadenza comporterà la perdita automatica ed immediata dell'incarico insindacabile e senza appello, oltre la radiazione permanente dalla associazione. Tutte le cariche sociali sono conferite ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'associazione.

Art. 8 - Assemblea

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Art. 9 - Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soci in regola con il versamento della quota associativa annua. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato e può delegare a rappresentarlo solo un altro socio già effettivo almeno sei mesi prima della convocazione delle assemblee oggetto di delega.

Art. 10 - Compiti dell'assemblea

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà almeno otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo telefono (sms), posta ordinaria o a mano o elettronica (e-mail), fax o telegramma.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per la programmazione dell'attività futura.



Spetta all'assemblea deliberare in merito all'eventuale modifica dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'associazione.

Art. 11 - Validità assembleare

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto; l'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione le assemblee saranno valide qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto al voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

Art. 12 - Assemblea straordinaria

Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno.

Art. 13 - Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è composto da un minimo di due membri fino ad un massimo di sette, eletti all'assemblea, e nel proprio ambito nomina il presidente, vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono esclusivamente a titolo gratuito.

Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rileggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.

Nel caso in cui uno o più dei componenti il consiglio direttivo sia chiamato in virtù di proprie competenze specifiche a svolgere attività professionale a favore dell'associazione, dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta.

Art. 14 - Dimissioni

Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che restano incaricati fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. Il consiglio direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 15 - Convocazione Direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

Art. 16 - Compiti del consiglio direttivo

Sono compiti del consiglio direttivo:

- Deliberare sulle domande di ammissione dei soci;

- Determinare l' ammontare dei contributi degli associati;
- Redigere il rendiconto economico finanziario da sottoporre all' assemblea;
- Fissare le date dell' assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all' anno e convocare l' assemblea straordinaria qualora lo repute necessario o venga chiesto dai soci;
- Redigere ed emanare gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale , i programmi tecnici ed organizzativi dell' associazione secondi scopi e finalità sociali;
- Adottare il provvedimento di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- Attuare le finalità previste dallo statuto e l' attuazione delle decisioni dell' assemblea dei soci.

Art. 17 - Il bilancio

Il consiglio direttivo redige il bilancio ovvero il rendiconto dell' associazione e ogni altra documentazione contabile che si rendesse necessaria per legge o per disposizioni dell' assemblea.

Art. 18 - Il Presidente

Il presidente, per delega del consiglio direttivo, dirige l' associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Art. 19 - Il vice Presidente

Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nella quali venga espressamente delegato.

Art. 20 - Il segretario

Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l' amministrazione dell' associazione, si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo, adempie a tutte le mansioni di segreteria.

Art. 21 - Anno sociale

L' anno sociale è l' esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 22 - Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinante annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla Associazione, come per esempio dai corsi di formazione o altro e dalle raccolte dei fondi.

Art. 23 - Sezioni

L' associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 24 - Collegio Arbitrale

S. S. S. S.

Qualsiasi controversia sorga per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e gli associati oppure tra gli associati, sarà decisa da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l'associazione. Il Collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura, salvo contraddittorio, ed anche dall'obbligo del deposito del lodo.

Si applicano in ogni caso le disposizioni di legge che demandano in determinate materie o per determinate controversie le decisioni ad Organi Giudiziari Ordinari o ad organi giudicanti differenti dai Collegi Arbitrali.

Art. 25 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 (quattro quinti) dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità proposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione, La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge. Tale statuto costituisce parte integrante e sostanziale dell'atto costitutivo in pari data redatto.

